

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 marzo 2014 (25.03) (OR. en)

7386/14

Fascicolo interistituzionale: 2013/0024 (COD)

> **CODEC 677 EF 72 ECOFIN 227 DROIPEN 40 CRIMORG 27** PE 139

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 10 - 13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

I correlatori Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D - SI) e Timothy KIRKHOPE (ECR - UK) hanno presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 68 emendamenti.

7386/14 1 abb/EGI/sp/S

IT **DPG**

II. **DISCUSSIONE**

La discussione dell'11 marzo 2014, svoltasi su base congiunta, ha riguardato due proposte rientranti nella procedura di codecisione:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi [2013/0024 (COD) / Correlatori: Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D - SI) e Timothy KIRKHOPE (ECR - UK)] - cfr. il punto III in appresso per i risultati della votazione; e
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [2013/0025 (COD) / Correlatori: Krišjānis KARIŅŠ (PPE - LV) e Judith SARGENTINI (Verts/ALE - NL)] - cfr. doc. 7387/14 per i risultati della votazione.

Krišjānis KARIŅŠ (PPE - LV) ha aperto la discussione, svoltasi l'11 marzo 2014, e:

- ha affermato che oltre il 5% del PIL mondiale è costituito dai proventi di attività criminose che sono stati riciclati. Questa condizione nuoce alle imprese in generale, in quanto pone gli operatori onesti e legittimi in una situazione svantaggiosa, oltre a ridurre il gettito fiscale; e
- ha sostenuto la necessità di creare un registro dei titolari effettivi che indichi quali persone sono a capo di quali società. Il registro consentirebbe di sapere in maniera più agevole quando le imposte sono dovute e a beneficio di quale Stato membro.

7386/14 2 abb/EGI/sp/S **DPG**

Intervenendo a nome di Mojca KLEVA KEKUŠ, Peter SIMON (S&D - DE):

- ha sottolineato l'importanza di una legislazione europea capace di stare al passo con le realtà in mutamento, in un'epoca in cui le tecnologie e le risorse disponibili per i criminali sono in costante evoluzione;
- ha rimarcato l'importanza attribuita dal Parlamento al rispetto dei requisiti europei in materia di protezione dei dati e all'effettiva applicazione di tutte le garanzie di tutela dei diritti individuali in materia di protezione dei dati personali;
- ha rilevato la necessità di lavorare per garantire il rispetto e l'attuazione delle nuove norme. Questo richiede una risposta coordinata da parte degli organi incaricati di far rispettare le leggi negli Stati membri nonché una procedura standard per gli enti finanziari e per i prestatori di servizi di pagamento. Le nuove norme saranno imperniate su un approccio basato sul rischio che dovrebbe rafforzare il ruolo e la capacità dei prestatori di servizi di pagamento di individuare trasferimenti sospetti; e
- ha rilevato il legame tra la minaccia di riciclaggio di denaro da un lato e i problemi relativi
 all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali dall'altro. Ha ricordato che spesse volte il Parlamento aveva
 chiesto un'azione concreta ed efficace per eliminare lo scandaloso divario fiscale. Il rafforzamento
 delle norme sul trasferimento di fondi andrà a costituire un piccolo pezzo del puzzle.

Judith SARGENTINI (Verts/ALE - NL):

- ha affermato che un registro pubblico che identifichi gli agenti di cambio e i loro clienti contribuirebbe a ridurre le attività criminose;
- ha sottolineato il danno provocato dal riciclaggio di denaro ai paesi in via di sviluppo;
- ha dichiarato che il registro potrebbe e dovrebbe essere reso conforme agli obblighi in materia di protezione dei dati; e
- ha esortato il Consiglio ad agire rapidamente in merito alla proposta.

Timothy KIRKHOPE (ECR - UK):

- ha rilevato che il riciclaggio di denaro non si ferma alle frontiere dei singoli Stati membri;
- ha rimarcato i problemi generati dalla precedente direttiva antiriciclaggio, ma si è detto convinto che il testo attuale possa essere un'opportunità per imparare dagli errori del passato;
- ha salutato con favore l'approccio basato sul rischio proposto, l'estensione dell'ambito d'applicazione per includere il gioco d'azzardo nonché la proposta di rendere pubblica la titolarità delle società;
- ha auspicato che le nuove norme contribuiscano a risolvere non solo il problema del riciclaggio di denaro, ma anche la questione dell'evasione fiscale;

7386/14 abb/EGI/sp/S

- ha rilevato che alcuni emendamenti presentati comporterebbero l'eliminazione dell'attuale regime semplificato per i pagamenti. Il deputato ritiene che tali emendamenti non siano necessari e rechino un danno sproporzionato a molti prestatori di servizi di pagamento e ai loro clienti, contribuendo in maniera assai limitata alla lotta al riciclaggio;
- in merito alla proposta di direttiva, ha sostenuto che sono stati raggiunti buoni compromessi sulla titolarità effettiva, sul gioco d'azzardo e sulle persone politicamente esposte; e
- ha rilevato la situazione particolare del Regno Unito in merito ai trust, che forniscono la base giuridica di diverse transazioni ed enti quali la proprietà dei beni, la gestione patrimoniale, i testamenti e le assicurazioni. Si pensa che la registrazione obbligatoria dei trust non solo comprometta la privacy delle persone, ma comporti ulteriori formalità amministrative e costi per la pianificazione finanziaria delle famiglie. Il fatto che, nel Regno Unito, i trust rientrino nel sistema della common law genera ulteriori complicazioni. Il deputato ha lavorato assiduamente per trovare un linguaggio che limiti il rischio di esposizione pubblica nel caso di persone vulnerabili e nei casi in cui gli stessi trust pongano rischi minimi o nessun rischio di riciclaggio (ad esempio in materia di testamenti). Ha salutato con favore il fatto che la sua proposta a tale riguardo fosse stata accettata, ma ha ricordato di aver presentato un ulteriore emendamento.

Il commissario BORG:

- si è rallegrato del lavoro svolto dal Parlamento in tempi rapidi sulle due proposte. Una rapidità che esprime il sostegno dell'istituzione alla proposta della Commissione e che rappresenta un segnale chiaro dell'impegno del Parlamento ad assumere una posizione decisa contro coloro che cercano di abusare del sistema finanziario dell'UE a scopi di riciclaggio o addirittura per finanziare il terrorismo;
- si è detto certo che il Parlamento assumerà una posizione chiara a favore dei registri pubblici dei titolari effettivi. Si è detto d'accordo con gli obiettivi che stanno alla base dell'emendamento presentato dal Parlamento a tale riguardo. Tali obiettivi sono pienamente compatibili con l'intenzione della Commissione di aumentare la trasparenza sulla titolarità di società e trust. Ciononostante ha sottolineato la necessità di garantire adeguatamente che le informazioni contenute in tali registri siano affidabili e aggiornate e che gli enti obbligati non trascurino il loro dovere di indagine sulla titolarità effettiva. Il commissario ha altresì sottolineato la necessità di assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati: l'accesso ai registri deve essere opportunamente adattato e accordato sulla base del principio della necessità di sapere;

7386/14 abb/EGI/sp/S **DPG** IT

- ha rilevato l'auspicio del Parlamento che la Commissione possa svolgere un ruolo decisivo su più fronti, ad esempio condurre una valutazione sovranazionale dei rischi, redigere elenchi di persone politicamente esposte, effettuare valutazioni sull'equivalenza di paesi terzi e valutare l'efficacia dei regimi nazionali. La Commissione condivide le preoccupazioni che il Parlamento intende affrontare, molto spesso motivate dalla necessità di un approccio maggiormente orientato ad un mercato interno europeo. La Commissione è pronta ad esaminare le soluzioni pratiche con le quali potrà rafforzare il suo ruolo nei vari processi, tenendo presente tuttavia la necessità di evitare la ripetizione di procedure efficaci già esistenti;
- ha dichiarato che la Commissione preferirebbe evitare, in linea di principio, di introdurre le
 deroghe o le esenzioni proposte per i servizi di gioco d'azzardo e per la moneta elettronica per
 scongiurare il rischio che tali esenzioni, se accettate, possano essere interpretate in maniera
 troppo ampia e utilizzate in modo improprio. Sarà opportuno esaminare ulteriormente la
 questione durante il proseguimento dei negoziati;
- ha convenuto sul fatto che tutelare la privacy e i dati personali sia di primaria importanza, ma ha
 altresì sottolineato la necessità di garantire un corretto equilibrio in modo che la direttiva
 antiriciclaggio non perda la sua ragion d'essere. Ripetere i principi generali di protezione dei
 dati già vigenti potrebbe condurre a differenze di interpretazione e all'incertezza del diritto:
 occorre pertanto scongiurare che ciò accada;
- per quanto concerne la relazione dei relatori, ha accolto favorevolmente l'attenzione prestata ai legami tra lotta al riciclaggio di denaro e lotta all'evasione fiscale. La relazione invita la Commissione ad esercitare una maggiore pressione sui paradisi fiscali per rafforzare la loro cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione condivide appieno questi obiettivi, ma è altresì necessario che tali questioni siano affrontate utilizzando lo strumento giuridico opportuno. La Commissione ha indicato, nel suo piano d'azione per il 2012, che avrebbe esaminato la possibilità e la fattibilità di armonizzare la definizione di alcuni tipi di reati fiscali, tra cui le sanzioni amministrative e penali;
- ha rilevato l'ampio sostegno dei relatori e della commissione congiunta ECON/LIBE in merito alla normativa sui trasferimenti di fondi. Alcuni degli emendamenti più tecnici aiutano a chiarire l'interazione con le altre normative sui servizi finanziari. Tuttavia la Commissione nutre perplessità analoghe a quelle già espresse in merito alla direttiva sulla diffusione delle norme in materia di protezione dei dati. È importante trovare il giusto equilibrio; e
- ha accolto favorevolmente i progressi compiuti in merito alle proposte e ha auspicato che il Consiglio possa conseguire progressi analoghi in tempi brevi, in modo che entrambi i colegislatori possano giungere ad una rapida adozione delle proposte.

7386/14 abb/EGI/sp/S 5
DPG **IT**

Intervenendo a nome della commissione per lo sviluppo, Bill NEWTON DUNN (ALDE - UK):

- ha sottolineato la necessità di scongiurare che gli aiuti allo sviluppo dell'UE finiscano nelle mani di dittatori, e dei loro sostenitori, per poi essere riciclati in conti correnti in Svizzera;
- ha lamentato la facilità con cui è possibile svolgere attività di riciclaggio di denaro. C'è ancora
 molto lavoro da fare in tal senso ed è scioccante vedere come gli Stati membri non procedano
 nemmeno all'attuazione della legislazione in vigore. La Commissione deve far sì che gli Stati
 membri inizino ad attuare la suddetta legislazione e aboliscano i paradisi fiscali, invece di limitarsi
 a dire che prenderanno provvedimenti senza poi far nulla; e
- ha ricordato al commissario che le piccole attività di gioco d'azzardo, ad esempio le imprese di allibratori, sono PMI. Si tratta di posti di lavoro necessari che non dovrebbero essere eliminati per puro capriccio. I piccoli allibratori non partecipano di certo al riciclaggio di denaro su vasta scala.

Intervenendo a nome della commissione giuridica, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (PPE - ES):

- ha affermato che i professionisti legali hanno il dovere di assicurare che i servizi offerti non favoriscano il riciclaggio di denaro;
- ha sottolineato che gli investitori hanno il diritto di sapere chi sono i titolari effettivi delle società;
- ha rimarcato la necessità di assicurare che la definizione di finanziamento del terrorismo sia conforme alle raccomandazioni emanate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale; e
- ha chiesto la tutela di informatori e lavoratori dipendenti.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Peter SIMON (S&D - DE):

- ha rilevato che le persone coinvolte in attività di riciclaggio elaborano incessantemente nuovi metodi. Ha quindi appoggiato le proposte della Commissione, ad esempio in merito al gioco d'azzardo;
- ha chiesto un registro pubblico nel quale venga indicata l'effettiva titolarità delle società;
- ha chiesto la messa in rete dei registri nazionali al fine di affrontare la dimensione transfrontaliera del problema; e
- ha sottolineato la necessità che la legislazione sia opportunamente e concretamente attuata dagli Stati membri.

7386/14 abb/EGI/sp/S 6

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Sylvie GOULARD (ALDE - FR):

- ha accolto con favore l'esistenza di registri centrali;
- ha rimarcato la discussione sui trust, osservando che ci sono differenze di rilievo tra i vari Stati membri a tale riguardo. La deputata auspica che si sia trovata una soluzione soddisfacente;
- ha accolto favorevolmente l'identificazione chiara delle persone politicamente esposte;
- si è detta convinta dei vantaggi che scaturirebbero da elenchi positivi di Stati terzi che si stanno impegnando ed elenchi negativi di Stati terzi che presentano rischi; e
- ha accolto favorevolmente l'orientamento generale del lavoro svolto su queste proposte, riconoscendo nel contempo che c'è ancora molto da fare.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Ruža TOMAŠIĆ (ECR - HR) ha sottolineato la necessità di trovare il giusto equilibrio tra misure antiriciclaggio e tutela della privacy dei singoli cittadini. Occorre definire giuridicamente che cosa si intende per accesso ai dati sulla base del principio della necessità di sapere.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (GUE/NGL - CY) ha sottolineato la necessità di proteggere i dati personali. I dati non dovrebbero infatti essere trasferiti a Stati terzi che non ne garantiscano un'adeguata protezione.

Intervenendo a nome dei Non iscritti, Diane DODDS (NI - UK):

- ha espresso sostegno alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In qualità di deputata europea per l'Irlanda del Nord, una parte del Regno Unito che confina con l'Irlanda, è fin troppo consapevole del rapporto tra riciclaggio, contrabbando e finanziamento del terrorismo; e
- ha chiesto la massima trasparenza sull'identificazione dei titolari delle società e dei beneficiari finali delle transazioni, evitando nel contempo oneri sproporzionati per i commercianti o i consumatori.

Sławomir NITRAS (PPE - PL):

- ha espresso sostegno per l'emendamento riguardante le transazioni prepagate; e
- ha accolto favorevolmente il fatto che i pagamenti debbano essere accompagnati dal nome dell'ordinante e del prestatore di servizi.

7386/14 abb/EGI/sp/S 7

Emine BOZKURT (S&D - NL):

- ha sottolineato la necessità della totale apertura dei registri, conformemente alle norme UE in materia di protezione dei dati; e
- ha chiesto che informatori e testimoni ricevano la tutela che meritano.

Nils TORVALDS (ALDE - FI) e Sampo TERHO (EFD - FI) hanno affermato che il gioco delle slot machine, se praticato su scala ridotta, non deve rientrare nell'ambito d'applicazione della legislazione proposta. È necessario adottare un approccio basato sul rischio proporzionato.

Sven GIEGOLD (Verts/ALE - DE):

- ha sottolineato la necessità di trasparenza sulla titolarità delle società;
- si è rammaricato del fatto che la Commissione non sia riuscita a garantire l'adeguata attuazione della precedente normativa antiriciclaggio. Ha invitato la Commissione ad assumere una posizione più decisa in futuro, se del caso denunciando pubblicamente i responsabili.

Arlene McCARTHY (S&D - UK) ha preannunciato che la soglia del 25% per la divulgazione delle informazioni limiterebbe la trasparenza a solo vantaggio di coloro che cercano di sottrarsi alle regole. Ha sostenuto la posizione del suo gruppo politico, che richiede una soglia del 10%.

Sir Graham WATSON (ALDE - UK):

- ha espresso stupore per il fatto che i gruppi politici S&D e Verts/ALE non stessero cercando di fare una distinzione fra trust a basso rischio, trust ad alto rischio e trust offshore. La loro proposta imporrebbe la pubblicazione di informazioni delicate, tra cui trust riguardanti persone vulnerabili, in un registro centrale accessibile a tutti, con gravi ripercussioni sulla privacy, in particolare nel Regno Unito dove questi trust sono molto comuni; e
- ha espresso contrarietà agli emendamenti che prevedono una disparità di trattamento fra gioco d'azzardo online e nei casinò.

7386/14 abb/EGI/sp/S 8 Il Commissario BORG ha ripreso la parola e:

- ha deplorato le perdite erariali dovute ai paradisi fiscali e la possibilità che tali paradisi possano essere legati ad attività di riciclaggio di denaro. La quarta direttiva antiriciclaggio è un primo passo riguardo a una questione sulla quale non vi è consenso generale tra gli Stati membri. La direttiva riconosce esplicitamente che i reati fiscali conducono al reato di riciclaggio di denaro. Ha tuttavia richiamato alla prudenza in merito ai risultati conseguibili mediante questo strumento giuridico, giacché in altre sedi si sta lavorando al tema della tassazione per far fronte in maniera più esplicita ai problemi legati ai paradisi fiscali;
- ha rilevato gli inviti a prevedere esenzioni per le numerose PMI attive nelle scommesse sulle
 corse e in altre forme di gioco d'azzardo. Pur essendo conscio della necessità di ridurre gli oneri,
 è tuttavia del parere che, laddove esista il rischio di riciclaggio di denaro, occorra essere
 prudenti e garantire che vi siano sistemi di prevenzione. La Commissione rimane pertanto restia
 a considerare deroghe di ampia portata;
- ha rilevato e condiviso le richieste di registri pubblici dei titolari effettivi. La Commissione cercherà di individuare soluzioni pratiche per colmare il divario tra i due colegislatori a tale riguardo;
- ha rilevato l'invito ad abbassare la soglia per la titolarità effettiva. La percentuale del 25% è stata scelta perché si tratta della soglia accettata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale, ente di normazione internazionale; e
- ha rilevato le preoccupazioni per la mancata attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa antiriciclaggio. Talvolta la Commissione avvia procedimenti di infrazione. La Commissione continuerà a monitorare la situazione. Gli enti di normazione internazionali dispongono già di procedure consolidate per valutare l'attuazione delle norme in materia di antiriciclaggio. La Commissione ha l'obbligo, in virtù del trattato, di monitorare l'attuazione, ma occorre altresì evitare di ripetere procedure efficaci in quanto si rischierebbe di indebolire, anziché rafforzare, il processo di monitoraggio.

7386/14 abb/EGI/sp/S

III. **VOTAZIONE**

L'11 marzo 2014 il Parlamento ha votato l'adozione di tutti i 68 emendamenti proposti dalla commissione per i problemi economici e monetari e dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, che contiene detti emendamenti, figura nell'allegato della presente nota.

7386/14 abb/EGI/sp/S 10 IT

DPG

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0044),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0034/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013¹.
- visto il parere del Comitato economico e sociale dell'11 novembre 2013²,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento.
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A7-0140/2014),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

7386/14 abb/EGI/sp/S 11 **DPG**

IT

¹ GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

² GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I flussi di denaro *sporco creati dai trasferimenti di fondi* possono *minare* la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno. *II* terrorismo *minaccia* le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

(1) I flussi di denaro *illecito* possono compromettere la struttura, la stabilità e la reputazione del settore finanziario, costituire una minaccia per il mercato interno e minare direttamente o indirettamente la fiducia dei cittadini Sello stato di diritto. Il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata continua a essere un problema grave che va affrontato a livello di Unione. Il terrorismo e la criminalità organizzata possono compromettere le istituzioni democratiche e minacciare le fondamenta stesse della nostra società. Vi sono strutture societarie operanti in modo discreto in e tramite giurisdizioni territoriali che praticano la segretezza, spesso definite paradisi fiscali, e che svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi di denaro proveniente da attività illecite. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso sono gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento delle attività criminali o del terrorismo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di

Emendamento

(2) A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione *e internazionale*, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo, per sostenere le proprie attività criminose, traggono vantaggio dalla libertà

7386/14 abb/EGI/sp/S 12

circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. La cooperazione internazionale nel quadro del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'implementazione delle sue raccomandazioni a livello globale hanno lo scopo di impedire l'arbitraggio regolamentare e le distorsioni di concorrenza. Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal GAFI, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni o discrepanze tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI non dovrebbero comportare costi ingiustificati o sproporzionati per i prestatori di servizi di pagamento e per i cittadini che ricorrono a tali servizi, inoltre dovrebbe essere garantita la piena libertà di circolazione dei capitali leciti in tutta l'Unione.

7386/14 abb/EGI/sp/S 13

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale *nella* lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l'azione dell'Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

Emendamento

(5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale *e far sì che la* lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo *diventi più efficace*, nel proseguire l'azione dell'Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Si dovrebbe riservare particolare attenzione agli obblighi dell'Unione enunciati all'articolo 208 TFUE al fine di arginare la crescente tendenza delle attività di riciclaggio di denaro a trasferirsi dai paesi sviluppati con una legislazione rigorosa ai paesi in via di sviluppo con normative più blande.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di

Emendamento

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di

7386/14 abb/EGI/sp/S 14

riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante e al beneficiario.

riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che devono essere precisi e aggiornati. A questo riguardo, è essenziale che gli istituti finanziari comunichino informazioni adeguate, accurate e aggiornate in merito ai trasferimenti di fondi effettuati per conto della clientela, onde permettere alle autorità competenti di contrastare con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 24 ottobre 1995. relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione *di tali dati*¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento. occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato

Emendamento

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera d), della stessa direttiva. È importante che i

7386/14 abb/EGI/sp/S 15

ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera d), della stessa direttiva.

prestatori di servizi di pagamento operanti in giurisdizioni diverse con succursali e filiali ubicate al di fuori dell'UE non siano irragionevolmente ostacolati nella condivisione di informazioni su operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione. La suddetta disposizione deve lasciare impregiudicati eventuali accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi in materia di lotta al riciclaggio di denaro, comprese adeguate misure di salvaguardia dei cittadini a garanzia di un livello equivalente od opportuno di protezione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a

Emendamento

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia

7386/14 abb/EGI/sp/S 16

 $^{^{19}\,\}mathrm{GU\,L}$ 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

sempre possibile risalire all'ordinante, e i trasferimenti di fondi effettuati con il sistema "cheque image" o lettere di cambio. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona. Tenendo conto del dinamismo con cui si sviluppa il progresso tecnologico, si deve prendere in considerazione l'opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento alla moneta elettronica e ad altri nuovi metodi di pagamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva

Emendamento

(10) I prestatori di servizi di pagamento devono evitare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario siano assenti o incompleti. Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine. se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si *limiti al nome* dell'ordinante per i trasferimenti individuali di fondi fino a 1 000 EUR. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a

7386/14 17 abb/EGI/sp/S

[xxxx/yyyy].

verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy].

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo e le pertinenti agenzie giudiziarie e di contrasto degli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche. L'Unione dovrebbe sostenere i programmi di sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo al fine di agevolare tale cooperazione. I sistemi per la raccolta di prove e la messa a disposizione di dati e informazioni pertinenti per le indagini sui reati dovrebbero essere migliorati, senza violare in alcun modo i principi di sussidiarietà e proporzionalità o i diritti fondamentali nell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

7386/14 abb/EGI/sp/S 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare *la mancanza di* dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

(14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare, specie quando intervengano più servizi di pagamento, l'eventuale assenza o incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e migliorare in tal modo la tracciabilità dei trasferimenti di fondi. Verifiche efficaci della disponibilità delle informazioni, specie quando sono coinvolti più prestatori di servizi di pagamento, possono contribuire ad abbreviare la durata delle indagini e a renderle più efficaci, con conseguente miglioramento della tracciabilità dei trasferimenti di fondi. Le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio lungo tutta la catena di pagamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è

Emendamento

(15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è

7386/14 abb/EGI/sp/S 19

opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori del territorio dell'Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi per valutare e ponderare i singoli rischi in modo che le risorse possano essere esplicitamente convogliate verso le aree di riciclaggio che presentano i rischi maggiori. Procedure efficaci basate sul rischio per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario aiuteranno i prestatori di servizi di pagamento a decidere con maggiore cognizione di causa se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori del territorio dell'Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

Emendamento

(17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale. La necessità di informazioni sull'identità dell'ordinante e del beneficiario per le persone giuridiche, i

7386/14 abb/EGI/sp/S 20

trust, le fondazioni, le mutue, le società di partecipazione e altre forme giuridiche analoghe attuali o future costituisce un elemento fondamentale ai fini della tracciabilità dei criminali, che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all'obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all'ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero conservare tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento.

Emendamento

(18) Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all'obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all'ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero conservare tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento. Al fine di superare le limitazioni tecniche, nei trasferimenti interbancari tra Stati membri e paesi terzi si potrebbe incoraggiare l'uso del sistema di bonifici SEPA.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la durata di

Emendamento

(19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. *La* durata di tale periodo *deve*

7386/14 abb/EGI/sp/S 21

tale periodo.

essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali devono essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. La conservazione dei dati per un ulteriore periodo deve poter essere permessa solo se necessaria a fini di prevenzione, indagine o individuazione di attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, senza che siano superati i dieci anni. I prestatori di servizi di pagamento devono garantire che i dati conservati ai sensi del presente regolamento siano utilizzati solo per le finalità in esso descritte.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli XXX del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁴.

Emendamento

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione *del capo 5* del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

7386/14 abb/EGI/sp/S 22

²⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

²⁴ Regolamento (UE) n 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole ei principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio della Commissione competenze di esecuzione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "ordinante": persona fisica o giuridica che effettua un trasferimento di fondi dal proprio conto o che impartisce l'ordine di trasferimento di fondi;

Emendamento

(3) "ordinante": *il pagatore ai sensi* dell'articolo 4, punto 7 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consigli ^{1bis};

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "beneficiario": persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "prestatore di servizi di pagamento": persona fisica o giuridica che presta il servizio di trasferimento di fondi a titolo professionale;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Emendamento

(4) "beneficiario": il beneficiario ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64/CE;

Emendamento

(5) "prestatore di servizi di pagamento": prestatore di servizi di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE;

7386/14 abb/EGI/sp/S 23

bis Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5).

Testo della Commissione

(7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

Emendamento

(7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento inclusi in particolare l'"addebito diretto" e la "rimessa di denaro" ai sensi della direttiva 2007/64/CE; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "trasferimento da persona a persona": operazione tra due persone fisiche.

Emendamento

(10) "trasferimento da persona a persona": operazione tra due persone fisiche *che, in qualità di consumatori, agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, purché:

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito, di debito *o prepagate*, *voucher*, telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici *di cui alla direttiva* 2014/.../UE [PSD], purché:

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) la carta o il dispositivo siano utilizzati per

Emendamento

a) la carta o il dispositivo siano utilizzati per

7386/14 abb/EGI/sp/S 24

il pagamento di beni e servizi;

il pagamento di beni e servizi a favore di soggetti professionali operanti in campo economico o commerciale;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta *di debito o* di credito, il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di credito, *di debito o prepagata*, il telefono cellulare, *il denaro elettronico* o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

Emendamento

Il presente regolamento non si applica alle persone fisico o giuridiche la cui attività consiste unicamente nel convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento e alle persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste unicamente nel fornire a prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi oppure sistemi di compensazione e regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) l'indirizzo dell'ordinante, *o il suo numero d'identità nazionale* o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

Emendamento

c) l'indirizzo dell'ordinante o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

7386/14 abb/EGI/sp/S 25

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 se l'importo non supera 1 000 EUR e non sembra collegato ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, supererebbero 1 000 EUR.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del

Emendamento

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante applica misure di adeguata verifica della clientela ai sensi della direttiva (xxxx/yyyy) e verifica l'accuratezza e la completezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Emendamento

5. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è tenuto a verificare almeno il nome di quest'ultimo per i trasferimenti di fondi fino a 1 000 EUR, salvo che la transazione consti di più operazioni manifestamente collegate o l'importo del trasferimento sia superiore ai 1 000 EUR, nel qual caso è tenuto a verificare i dati informativi completi dell'ordinante e del beneficiario ex paragrafo 1.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del

7386/14 abb/EGI/sp/S 26

trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione. trasferimento di fondi viene fornito solo il nominativo completo e il numero di conto dell'ordinante e del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi i requisiti informativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 260/2012.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizioni i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Emendamento

2. Nonostante il paragrafo 1, qualora l'identificazione di una situazione ad alto rischio ex articolo 16, paragrafi 2 o 3 o ex allegato III alla direttiva [xxxx/yyyy] richieda i dati informativi completi dell'ordinante e del beneficiario, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizione i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

7386/14 abb/EGI/sp/S 27

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nelle procedure interne basate sul rischio adottate in funzione anti-abuso nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica, o pagamento e regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri possono ridurre o revocare la soglia se la valutazione nazionale del rischio ha evidenziato l'esigenza di intensificare i controlli su trasferimenti di fondi non effettuati da un conto. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

7386/14 abb/EGI/sp/S 28

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito in un paese terzo che presenta un livello maggiore di rischio, conformemente alla direttiva [xxxx/yyyy] si applica, per i rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri intrattenuti con il prestatore in questione, un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi *identificati ex articolo 16*, *paragrafo 2 ed ex allegato III della direttiva [xxxx/yyyy]* per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi *completi* richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Emendamento

1 bis. In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si conformano a qualsiasi legge o disposizione amministrativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in particolare il regolamento (CE) n. 2580/2001, il regolamento (CE) n. 881/2002 e la direttiva [xxxx/yyyy].

7386/14 abb/EGI/sp/S 29

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento *del* beneficiario che nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 mancano o sono incompleti, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento che nel ricevere trasferimenti di fondi si renda conto che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 sono assenti o incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento, rifiuta il trasferimento o lo sospende e chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario prima di eseguire l'operazione di pagamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Emendamento

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire tutti i prescritti dati informativi *completi* relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento del

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento del

7386/14 abb/EGI/sp/S 30 **DPG**

IT

beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale *fattore* per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria.

beneficiario, applicando le procedure basate sui rischi all'uopo previste, tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale *uno dei fattori* per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria. Il prestatore di servizi di pagamento, nelle sue efficaci procedure basate sul rischio, prende in considerazione e adotta idonee contromisure anche per altri fattori di rischio fra quelli individuati all'articolo 16, paragrafo 3 e all'allegato III della direttiva [xxxx/vvvv].

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario:

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da prendere.

Emendamento

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l'eventuale mancanza *o incompletezza* dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario:

Emendamento

1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire se le informazioni ricevute riguardo all'ordinante e al beneficiario siano assenti o incomplete e adotta eventualmente le opportune misure.

7386/14 abb/EGI/sp/S 31

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento *oppure* chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento/regolamento, rifiuta il trasferimento o lo sospende e chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario prima di eseguire l'operazione di pagamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi di cooperazione

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel

Emendamento

Obblighi di cooperazione ed equivalenza

Emendamento

1. Quando *esclusivamente* le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento *e i prestatori intermediari di servizi di pagamento* rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti

7386/14 abb/EGI/sp/S 32

diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro. Occorre predisporre misure di tutela specifiche per garantire che tali scambi di informazioni siano conformi ai requisiti in materia di protezione dei dati. Nessuna altra autorità o soggetto esterni ha accesso ai dati conservati dai prestatori di servizi di pagamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Poiché una grande percentuale di flussi finanziari illeciti finisce in paradisi fiscali, l'Unione europea dovrebbe aumentare la pressione a cooperare su questi paesi, al fine di combattere tali flussi finanziari illeciti e migliorare la trasparenza.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione applicano il presente regolamento alle proprie filiali e succursali operanti in paesi terzi non considerate equivalenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 22 bis relativi al riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza delle giurisdizioni territoriali extra-UE con le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

7386/14 abb/EGI/sp/S 33

Articolo 15 bis

Protezione dei dati

- 1. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nel quadro del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento in conformità della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE.
- 2. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che i dati conservati ai sensi del presente regolamento siano utilizzati solo per le finalità in esso descritte e in nessun caso per scopi commerciali.
- 3. Le autorità di protezione dei dati hanno il potere, compreso un potere di accesso indiretto, di indagare d'ufficio in seguito a un reclamo, su qualsiasi segnalazione relativa a problemi connessi al trattamento di dati personali. Ciò comprende, in particolare, l'accesso al file di dati presso il prestatore di servizi di pagamento e le autorità nazionali competenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o verso un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, può avvenire solo se:

- a) sono predisposte salvaguardie e misure di protezione dei dati, e
- b) l'autorità di vigilanza, previa

7386/14 abb/EGI/sp/S 34 **DPG** IT

valutazione di tali misure e salvaguardie, ha preventivamente autorizzato il trasferimento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario non devono essere conservate più di quanto strettamente necessario. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per un periodo massimo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate e motivate e solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni e la conservazione di dati personali deve essere conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.

Emendamento

È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure

7386/14 abb/EGI/sp/S 35

tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I dati informativi riguardanti l'ordinante o il beneficiario raccolti dai prestatori di servizi di pagamento dell'uno e dell'altro o dai prestatori intermediari di servizi di pagamento devono essere cancellati al termine del periodo di conservazione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Accesso alle informazioni e riservatezza

- 1. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente regolamento siano accessibili solo alle persone autorizzate o limitatamente alle persone strettamente necessarie per l'esecuzione del rischio assunto.
- 2. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono il rispetto della riservatezza dei dati trattati.
- 3. Le persone che hanno accesso a tali informazioni e che trattano i dati personali dell'ordinante o del beneficiario rispettano la riservatezza delle procedure di trattamento dei dati nonché i requisiti di protezione dei dati.
- 4. La autorità competenti provvedono a che al personale addetto alla regolare

7386/14 abb/EGI/sp/S 36

raccolta o trattamento di dati personali sia impartita una formazione specifica in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento

a) ripetuta mancata inclusione, da parte di

informazioni relative all'ordinante e al

articoli 4, 5 e 6;

beneficiario richieste, in violazione degli

un prestatore di servizi di pagamento, delle

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) grave inadempienza degli obblighi derivanti degli articoli 11 e 12 da parte dei prestatori intermediari di servizi di pagamento;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1, sono pubblicate immediatamente, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

Emendamento

Le autorità competenti pubblicano immediatamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

7386/14 abb/EGI/sp/S 37

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando l'autorità competente di uno Stato membro impone o applica una sanzione amministrativa o una misura ex articoli 17 e 18, la comunica all'ABE insieme alle circostanze che ne hanno determinato l'imposizione o l'applicazione. L'ABE immette la comunicazione nella banca dati centrale delle sanzioni amministrative istituita a norma dell'articolo 69 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio lisi applicando le stesse procedure seguite per tutte le altre sanzioni pubblicate.

1bis Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Occorre predisporre misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

7386/14 abb/EGI/sp/S 38

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) un'adeguata protezione di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;

Emendamento

b) un'adeguata protezione degli informatori e di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

Emendamento

3. I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con le autorità competenti, dispongono di procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente e anonimo.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento. L'ABE può pubblicare orientamenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, riguardo alla procedure di attuazione del presente regolamento, tenendo in conto le prassi migliori degli Stati membri.

7386/14 abb/EGI/sp/S 39

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione coordina e verifica attentamente l'applicazione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento ubicati al di fuori dell'Unione e rafforza eventualmente la cooperazione con le autorità dei paesi terzi che hanno poteri di indagine e sanzionamento delle violazioni ex articolo 18.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Entro il 1° gennaio 2017, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione del capo IV, con specifico
riguardo ai casi transfrontalieri, ai
prestatori di servizi di pagamento dei paesi
terzi e all'esercizio da parte delle autorità
nazionali omologhe dei loro poteri di
indagine e di sanzionamento. Qualora
sussista il rischio di violazioni delle norme
sulla conservazione dei dati, la
Commissione interviene efficacemente con
opportune misure, fra cui la presentazione
di una proposta di modifica del presente
regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis Esercizio della delega

7386/14 abb/EGI/sp/S 40

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 26.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, *a*

7386/14 abb/EGI/sp/S 41

condizione che le norme di attuazione adottate mediante la procedura ivi prevista non alterino le disposizioni di base del presente regolamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Accordi con territori e paesi *di cui* all'articolo 355 del trattato

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione, quale è definito all'articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Accordi con territori e paesi *non menzionati* all'articolo 355 del trattato

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1 bis, nei casi di equivalenza documentata, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione, quale è definito all'articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Emendamento

3 bis. È assicurata la continuità delle decisioni autorizzate vigenti relative ai territori dipendenti o associati, e precisamente la decisione di esecuzione della Commissione 2012/43/UE^{1bis}, la decisione della Commissione

7386/14 abb/EGI/sp/S 42

 $2010/259/CE^{1ter}$, e la decisione della Commissione $2008/982/CE^{1quater}$.

1bis Decisione di esecuzione della Commissione 2012/43/UE, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).

1ter Decisione della Commissione
2010/259/CE, del 4 maggio 2010, che
autorizza la Repubblica francese a
concludere un accordo con il Principato di
Monaco affinché i trasferimenti di fondi
tra la Repubblica francese e il Principato
di Monaco siano considerati come
trasferimenti di fondi all'interno della
Repubblica francese in conformità con il
regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
112 del 5.5.2010, pag. 23).

1quater Decisione della Commissione
2008/982/CE, dell' 8 dicembre 2008, che
autorizza il Regno Unito a concludere un
accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato
di Guernsey e l'isola di Man affinché i
trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e
ciascuno dei territori summenzionati siano
trattati come trasferimenti di fondi
all'interno del Regno Unito ai sensi del
regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
352 del 31.12.2008, pag. 34).

7386/14 abb/EGI/sp/S 43